

Un decreto del Mite stabilisce come i rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere riciclati

19 Luglio 2022



È stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, lo scorso 15 luglio, il decreto che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, **cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il **provvedimento**, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, **è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**.

Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto **i rifiuti interessati** (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904), i **criteri di conformità** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli **scopi specifici di utilizzabilità**

(es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici), nonché **gli obblighi documentali**.

Il provvedimento prevede, inoltre, una **fase di monitoraggio** nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell'ambito della quale sarà possibile la **revisione dei criteri**, stabiliti nel decreto stesso ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto delle evidenze emerse. Si tratta di una **novità** rispetto a quanto previsto negli **altri decreti "end of waste"**, che consentirà quindi una **verifica** dei **criteri** e dei **parametri** fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano - vale la pena ricordarlo - il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.

Gli operatori avranno **circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni**: i titolari di autorizzazioni - ai sensi dell'art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 - dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un'istanza di adeguamento, **entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo**.

Si segnala, infine, che durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i **nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti** alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a **quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate**. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso **si tratta di una novità** rispetto a quanto previsto negli altri decreti "end of waste" sinora adottati.